



Staff 50-18-91

Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale 18 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile  
Staff 91 - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione  
tecnico-amm.va dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

- in caso di documento emanato in formato CARTACEO -  
questo spazio viene utilizzato per l'apposizione dell'etichetta di protocollo  
- in caso di documento emanato in formato DIGITALE -  
il numero di registrazione di protocollo, se non è presente nei margini di questo foglio, può essere  
rilevato:  
(per i destinatari che non appartengono all'Amministrazione regionale) nel testo della pec ricevuta  
(per i destinatari che appartengono all'Amministrazione regionale)  
nel protocollo web, da cui il presente documento può essere scaricato, nonché - se è stato ricevuto in  
una casella email o pec, - nel testo della pec ricevuta

Alle Unità Operative Dirigenziali del  
Genio Civile, presidio di  
protezione civile:

- (501803) Avellino
- (501804) Benevento
- (501805) Caserta
- (501806) Napoli
- (501807) Salerno
- (501808) Ariano Irpino

p.c. alla Direzione Generale

agli Ordini e Collegi Prof.li Tecnici  
presenti sul territorio regionale  
*(in visione tra gli atti di cui è disposta la pubblicazione  
ex art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013 - come comunicato  
con Circolare n°2 prot.99103 del 22/02/2022)*

ai Comuni presenti sul territorio  
regionale - in quanto titolari di funzioni  
in materia di difesa dal rischio sismico ex  
L.R.9/83 s.m.i.  
*(in visione tra gli atti di cui è disposta la pubblicazione  
ex art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013)*

e alla Redazione del sito web istituzionale  
*(per la pubblicazione ai sensi dell'art.12, co.1,  
del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.)*  
[redazione.portale@regione.campania.it](mailto:redazione.portale@regione.campania.it)

**Circolare n° 04 - Sentenza della Corte Costituzionale n.264/2019, art.93 DPR.380/01, art.17 L.64/74.  
OBBLIGO DI DENUNCIA DEI LAVORI PER ELEMENTI NON STRUTTURALI E  
IMPIANTI - Indicazioni operative.**

Dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 264/2019, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi alcuni articoli delle leggi regionali della Calabria nn.i 37 e 53/2018, e da altra consolidata giurisprudenza costituzionale, discende che devono essere sottoposte alla vigilanza preventiva sulle costruzioni in zone sismiche - e, pertanto, **vanno preventivamente denunciate ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 380/01 (art.17 L.64/74) - «tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità»** (cfr. art.83 del D.P.R. 380/01), incluse le opere non strutturali e quelle impiantistiche. In sostanza restano esclusi, per quanto riguarda gli interventi edilizi, unicamente quelli di manutenzione ordinaria di cui all'art.3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/01.

Ferma restando la diretta immediata operatività di tali obblighi (in quanto discendenti da principi fondamentali sanciti da norma statale di rango primario), presso questa Direzione Generale è attualmente in corso di esame una bozza di modifica del regolamento regionale n. 4/10 e ss.mm.ii. che già tiene conto di quanto fin qui esposto e che si auspica possa venire al più presto approvata.

Nelle more, può essere comunque utile fornire a codesti Uffici competenti, nonché ai Comuni presenti sul territorio regionale (in quanto titolari di funzioni in materia di difesa dal rischio sismico ex L.R.9/83 s.m.i.) e agli Ordini e Collegi professionali tecnici interessati, le presenti indicazioni operative, che sono state elaborate sulla scorta della segnalazione e delle soluzioni già apprezzabilmente prospettate dall'Ufficio del Genio Civile di Caserta con prot.419370 del 24/08/2022.

pag. 1 di 4

In sintesi:

## I. OBBLIGO DI DENUNCIA

**I committenti sono obbligati a presentare denuncia dei lavori**, ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 380/01 (ovvero, art.17 L.64/74), **per tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica o privata incolumità, incluse le opere non strutturali e quelle impiantistiche, restando escluse (per quanto riguarda gli interventi edilizi) unicamente le opere di manutenzione ordinaria.**

Si ricorda che, in tali casi, le vigenti NTC 2018 prevedono che **il progetto deve contemplare**, per quanto interessa in questa sede, oltre al sistema strutturale<sup>1</sup>, anche (se presenti):

- a. *opere non strutturali che possiedono rigidezza, resistenza e massa tali da influenzare in maniera significativa la risposta strutturale* (cfr. par. 7.2.3 NTC 2018);
- b. *opere non strutturali che, pur non influenzando la risposta strutturale, sono ugualmente significative ai fini della sicurezza o dell'incolumità delle persone* (cfr. par. 7.2.3 NTC 2018);
- c. *impianti*: fatta eccezione per le costruzioni di classe d'uso I e ferme restando le verifiche allo S.L.O. per le classi d'uso III e IV, per tutte le altre costruzioni con classe d'uso II – corrispondenti alla quasi totalità delle denunce dei lavori strutturali che gli Uffici ricevono – deve essere preventivamente denunciata la progettazione antisismica degli impianti principali, contenente la verifica che la capacità dei diversi elementi costituenti l'impianto, compresi gli elementi strutturali che li sostengono e collegano tra loro e alla struttura principale, sia maggiore della domanda sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite da considerare, in accordo con quanto indicato ai paragrafi 7.2.4, 7.3.6 e 7.3.6.3 (NTC 2018).

## II. DENUNCE “GENERICHE”

**Per le denunce dei lavori che siano già state presentate (o che saranno in seguito presentate) secondo gli usuali modi finora adottati** (ovvero, allegando il progetto elaborato, nei calcoli e nei grafici, secondo le NTC 2018 ma con riferimento esclusivamente all'organismo strutturale), in mancanza anche solo dei calcoli di stabilità relativi alle opere non strutturali e agli impianti **l'Ufficio può ragionevolmente ritenere che era intenzione del committente effettuare esclusivamente la denuncia delle opere strutturali** rinviando ad una separata istanza la denuncia delle opere non strutturali e impiantistiche di cui ai punti I.a, I.b, I.c, se presenti, nel caso queste siano state solo indicate e non calcolate.

In alternativa, si potrebbe invece pensare di intraprendere con il committente un'onerosa interlocuzione finalizzata a chiedere se fosse sua intenzione denunciare, oltre a quelle strutturali, anche le opere di cui al precedente punto I delle quali – per quanto non accompagnate dalle calcolazioni prescritte dalle NTC 2018 – risulti una qualche traccia nella documentazione allegata alla denuncia (ad esempio, nei grafici architettonici) e poi, successivamente, richiedere l'integrazione della denuncia con i calcoli necessari per rispettare le NTC 2018 per le predette opere. Tuttavia, salvo casi

<sup>1</sup> che si compone di elementi strutturali primari ed eventuali elementi strutturali secondari (cfr. par. 7.2.2 NTC 2018)

particolari, detta interlocuzione sembra accompagnarsi ad oneri amministrativi difficilmente sostenibili da parte degli Uffici regionali e comunali competenti.

D'altra parte, va anche considerato che è responsabilità del progettista asseverare il progetto, attestandone la completezza e il rispetto delle vigenti Norme Tecniche: e dunque, laddove non siano presenti le calcolazioni delle opere non strutturali e degli impianti, tutto fa pensare che effettivamente non fosse nelle intenzioni del committente, né del progettista, che la denuncia si riferisse anche alle predette opere.

Infine, è utile ricordare che le NTC 2018, al par. 7.2.4, suddividono l'impianto in 3 specifiche parti (*impianto vero e proprio – dispositivi di alimentazione dell'impianto – collegamenti tra gli impianti e la struttura*) e, per ciascuna di esse, il rispettivo responsabile della progettazione antisismica (il produttore – l'installatore – il progettista strutturale). Pertanto, quando nella denuncia dei lavori mancano queste tre tipologie di calcoli antisismici, laddove invece degli impianti vengono fornite, al più, mere indicazioni sul posizionamento, sulle caratteristiche generali o sui calcoli idraulici o elettrici, effettivamente è corretto ritenere che la denuncia sia stata fatta esclusivamente con riferimento ai lavori strutturali e non agli impianti.

Pertanto, al di fuori di quei casi particolari, qualora codesti Uffici competenti ritengano di poter assumere la posizione prospettata nel primo periodo del presente punto, risulta necessario dare espressa evidenza che l'Ufficio ha ritenuto che la denuncia dei lavori ricevuta riguardasse esclusivamente le opere strutturali.

Ciò potrà essere fatto nel seguente modo:

- a. Nella scheda istruttoria **il dipendente incaricato del controllo<sup>2</sup> avrà cura di specificare tutte le lavorazioni oggetto della denuncia e delle corrispondenti calcolazioni**, inserendo una frase del seguente tenore:

*La verifica svolta da questo Ufficio riguarda i soli lavori denunciati e comunque oggetto di specifiche calcolazioni, così come nel seguito indicati:  
... [segue elenco]*

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
- ...

- b. Nel provvedimento finale **il dipendente incaricato del controllo inserirà le seguenti precisazioni:**

- *Per tutti gli eventuali altri interventi edilizi, previsti nel progetto architettonico e relativi agli impianti e alle parti non dichiaratamente strutturali dell'immobile, compete al committente e al progettista verificare, prima che siano eseguiti, che essi non rientrino effettivamente nella casistica indicata all'art.83 del vigente D.P.R. 380/01, stante la sentenza della Corte Costituzionale n.264/2019 e il consolidato orientamento della Giustizia penale che esclude a priori dall'obbligo di denuncia preventiva (art.93 D.P.R. 380/01) i soli interventi di manutenzione ordinaria (art.3, co.1, lett.a D.P.R. 380/01).*

<sup>2</sup> Ciò vale qualunque sia il tipo di controllo a farsi, ovvero:

- a) controllo su AS in corso di rilascio o già formatasi per silenzio (art.2-bis, Reg. Reg.le 4/10);
- b) controllo amministrativo su APP (art.2-ter) e DS (art.3) già rilasciate;
- c) controllo amministrativo su PR (art.2-quater);
- d) controllo sulla progettazione (art.4).

- *L'eventuale realizzazione, in assenza di preventiva denuncia (art.93 D.P.R. 380/01) all'Amministrazione competente, di interventi - anche impiantistici - non dichiaratamente strutturali ma comunque idonei ad arrecare pericolo per l'incolumità delle persone, è sanzionata penalmente ai sensi degli artt.95 e seguenti del vigente D.P.R. 380/01.*
- *La vigilanza sulla corretta applicazione di quanto indicato ai due punti precedenti spetta al Collaudatore (se nominato) e al Direttore dei Lavori, nonché al Comune nel cui territorio sono eseguite le lavorazioni, stante l'attuale ripartizione delle competenze delineata dalla vigente normativa statale e regionale.*

### III. MODULISTICA

Nelle more dell'aggiornamento del regolamento e della modulistica, **la denuncia dei lavori potrà essere presentata dal committente (o suo delegato):**

- a. *(nel caso di denuncia che contenga esclusivamente lavori non strutturali o impiantistici – il cui iter amministrativo, allo stato attuale, non è ancora codificato, dalle vigenti norme regionali, quale AS, APP, DS o PR<sup>3</sup>)*

**utilizzando la modulistica relativa agli interventi “Privi di Rilevanza” (PR);** in tali casi, sembra ragionevole prevedere che l'Ufficio effettui le stesse attività di controllo previste per tali tipologie di denunce;

- b. *(nel caso di denuncia che contenga sia lavori strutturali, sia lavori non strutturali o impiantistici)*

**utilizzando la modulistica relativa agli interventi strutturali;** in tali casi, l'Ufficio effettuerà le stesse attività di controllo previste per la tipologia di denuncia individuata nel caso di specie.

### IV. CONTRIBUTI

Nelle more dell'aggiornamento dei **contributi** dovuti<sup>4</sup> per l'istruttoria e la conservazione dei progetti, indipendentemente dalla modalità con la quale sia stata presentata la denuncia dei lavori di che trattasi (e, dunque, sia nel caso III.a che nel caso III.b), per ciascuna tipologia di lavoro oggetto di denuncia **occorrerà fare riferimento alla categoria “altro” (codice G - importo pari a 50 €)** indicata nella tabella approvata con D.D. Staff.501891 n. 362 del 05/08/20.

Stante la rilevanza degli adempimenti segnalati, a fronte dei quali sono previste sanzioni penali, gli Uffici del Genio Civile sono invitati a dare la massima diffusione della presente alle amministrazioni comunali ricadenti nei rispettivi territori.

Il Dirigente  
Ing. Sergio Caiazzo

<sup>3</sup> **AS:** Autorizzazione Sismica (art.2-bis, Reg. Reg.le 4/10) – **APP:** Attestazione di Presentazione del Progetto... (art.2-ter) – **DS:** Deposito Sismico (art.3) – **PR:** denuncia dei lavori per interventi Privi di Rilevanza... (art.2-quater)

<sup>4</sup> ai sensi dell'art.2, comma 8, della L.R. 9/83 s.m.i.